

Contributi INPS socio lavoratore di Srl: esclusi gli utili accantonati

SINTESI OPERATIVA

Sette ordinanze della Cassazione chiariscono che il socio lavoratore di Srl non deve versare i contributi IVS sugli utili che la società ha deliberato di accantonare a riserva. A differenza delle società di persone, nella Srl non opera l'imputazione automatica del reddito in capo al socio: l'utile resta nel patrimonio sociale fino all'effettiva percezione, salvo opzione per la trasparenza fiscale. Il principio offre una tutela decisiva nei contenziosi pendenti con l'INPS e impone una verifica puntuale di delibere assembleari e modelli Redditi.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

La contribuzione previdenziale dei soci lavoratori di società a responsabilità limitata torna al centro dell'attenzione dopo sette ordinanze della sezione Lavoro della Cassazione, depositate il 16 settembre 2026 (nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383). Il principio affermato ha una rilevanza pratica immediata per le Srl commerciali e artigiane: il socio lavoratore, iscritto alla gestione artigiani o commercianti, non deve versare la contribuzione proporzionale sugli utili che la società abbia deliberato di non distribuire, mantenendoli nel patrimonio sociale. La soluzione, destinata a incidere sul contenzioso in corso e sulle future verifiche contributive, si fonda sulla separazione tra il reddito della società, soggetto a Ires, e il reddito personale del socio, soggetto a Irpef. Le sette pronunce chiudono controversie nate da richieste dell'Inps che pretendevano contributi calcolati sull'intero utile prodotto dalla società, anche quando non era stato distribuito né imputato fiscalmente ai soci.

SETTE ORDINANZE SUL NODO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI

La questione nasce da una prassi con cui l'Inps, in diversi accertamenti, ha preteso dai soci lavoratori di Srl il pagamento dei contributi eccedenti il minimale anche sugli utili prodotti dalla società ma non materialmente distribuiti. In sostanza, l'istituto ha in alcuni casi ricostruito l'imponibile contributivo assumendo come base la quota di utile societario riferibile al socio, anche quando quell'utile era già stato tassato in capo alla Srl ai fini Ires, non era stato attribuito fiscalmente al socio ai fini Irpef, non era stato deliberato o erogato come dividendo, ed era stato accantonato a riserva o comunque lasciato nella disponibilità della società. Le sette controversie giunte in Cassazione riguardavano proprio avvisi e richieste contributive fondati su questa impostazione. I giudici di merito avevano già respinto le pretese dell'Inps, e la Suprema Corte ha ora confermato l'orientamento favorevole ai contribuenti.

PERCHÉ L'UTILE ACCANTONATO NON È REDDITO DEL SOCIO

La Cassazione riconduce l'interpretazione dell'imponibile contributivo alla formulazione dell'articolo 3-bis del decreto legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992. La norma stabilisce che il contributo dovuto dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef. Il riferimento all'Irpef è decisivo: la base imponibile previdenziale non coincide automaticamente con il reddito prodotto dalla società, né con il suo reddito imponibile ai fini Ires. Per il socio lavoratore di una Srl ordinaria, l'utile prodotto dalla società costituisce in prima battuta reddito della Srl, viene assoggettato a Ires in capo alla società stessa, e non diventa automaticamente reddito imponibile Irpef del socio: assume rilievo per il socio soltanto quando venga distribuito e percepito come dividendo, secondo la disciplina dei redditi di capitale. Ne deriva che il reddito sociale non distribuito, pur economicamente maturato dalla Srl e pur riconducibile in modo indiretto alla partecipazione del socio, non può essere trattato come reddito d'impresa personale ai fini della contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti). In una Srl ordinaria, infatti, società e socio restano soggetti autonomi: la prima è titolare del reddito sociale, il secondo è titolare di un diritto alla distribuzione degli utili soltanto se e quando esiste una valida delibera in tal senso.

UNA DISTINZIONE CHE INCIDE SUI CONTRIBUTI

La pronuncia impone di tenere ben distinta la disciplina delle Srl da quella delle società di persone, dove il meccanismo di tassazione funziona in modo opposto.

PROFILO	SOCIETÀ DI PERSONE	SRL ORDINARIA
Tassazione del reddito	Per trasparenza, in capo ai soci	Ires in capo alla società
Imputazione al socio	Automatica, per quota di partecipazione	Non automatica
Rilevanza dell'utile non distribuito	Generalmente sì	No
Titolarità del reddito	Imputata direttamente ai soci	Resta alla società fino alla distribuzione
Effetto sulla base contributiva del socio lavoratore	Il reddito imputato può concorrere alla base IVS	Rilevano solo gli utili percepiti o imputati per trasparenza

Nelle società di persone opera il principio della trasparenza fiscale: il reddito è imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote, indipendentemente dalla sua percezione materiale. Per questo la mancata distribuzione finanziaria dell'utile non ne impedisce l'imputazione fiscale e, ricorrendone gli altri presupposti, la sua rilevanza contributiva. Nella Srl ordinaria non esiste invece un'automatica imputazione del reddito sociale al socio: l'utile resta nel patrimonio della società e il socio non può essere considerato titolare di un reddito d'impresa personale soltanto perché possiede una partecipazione e lavora nella compagine sociale.

QUANDO L'UTILE NON DISTRIBUITO PESA COMUNQUE

La conclusione non è assoluta: esiste un'eccezione rilevante, rappresentata dalla Srl che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale. Gli articoli 115 e 116 del Tuir consentono, al ricorrere dei requisiti di legge e previa opzione, di imputare il reddito della Srl direttamente ai soci, indipendentemente dalla distribuzione dell'utile. In questa ipotesi il reddito della società viene dichiarato dai soci ai fini Irpef secondo il meccanismo della trasparenza, e proprio per l'effettiva imputazione fiscale la base imponibile previdenziale del socio lavoratore può comprendere quel reddito, anche se l'utile non è stato erogato finanziariamente. Il discrimine operativo, quindi, non è soltanto la distribuzione del dividendo, ma la circostanza che il reddito sia stato o meno imputato al socio ai fini Irpef.

SITUAZIONE	RILEVANTE AI FINI CONTRIBUTIVI IVS
Srl ordinaria, utile lasciato a riserva	No
Srl ordinaria, utile reinvestito	No
Srl ordinaria, utile non deliberato o non distribuito	No
Srl ordinaria, dividendo deliberato e percepito dal socio	Sì
Srl in trasparenza ex artt. 115 o 116 Tuir	Sì, se imputato fiscalmente al socio
Società di persone	Sì, in ragione dell'imputazione per trasparenza

TRA ISCRIZIONE ALLA GESTIONE E CALCOLO DELL'IMPONIBILE

Il tema è particolarmente sensibile perché l'Inps aveva già recepito, con la circolare n. 84 del 10 giugno 2021, l'esclusione dei redditi di capitale dalla base imponibile contributiva per il socio di Srl che si limiti a detenere la partecipazione, senza prestare attività lavorativa nell'impresa. Diverso è il caso del socio che presta attività abituale e prevalente nella Srl: per lui sussiste, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani o commercianti e di versamento della contribuzione minimale e proporzionale. L'esistenza dell'obbligo assicurativo, tuttavia, non consente di identificare indiscriminatamente il reddito d'impresa della società con la base imponibile previdenziale del socio. L'i-

scrizione alla gestione dipende dall'attività svolta personalmente, con carattere di abitudine e prevalenza; la misura della contribuzione eccedente il minimale va invece calcolata nel rispetto della nozione legislativa di reddito imponibile del soggetto iscritto. È proprio su questa distinzione, tra presupposto dell'iscrizione e determinazione dell'imponibile, che si concentra il valore delle nuove ordinanze.

■ COSA CONTROLLARE NELLE POSIZIONI DEI SOCI LAVORATORI

Il principio espresso dalla Cassazione richiede una verifica puntuale delle posizioni contributive dei soci lavoratori di Srl, in particolare quando la società abbia realizzato risultati positivi mantenendo gli utili nel patrimonio netto. Occorre esaminare la natura della società (Srl ordinaria, Srl in trasparenza, società di persone o altra forma), la posizione del singolo soggetto (socio meramente finanziatore, amministratore, lavoratore o titolare di più qualifiche insieme), l'esistenza dei requisiti di abitudine e prevalenza richiesti per l'iscrizione alla gestione artigiani o commercianti, le deliberhe assembleari di approvazione del bilancio e di destinazione dell'utile, l'eventuale distribuzione di dividendi, la dichiarazione fiscale del socio e della società, l'eventuale opzione per la trasparenza fiscale, e la documentazione dei modelli Redditi, compreso il quadro RR, utilizzata per quantificare la contribuzione eccedente il minimale.

Si consideri, a titolo di esempio, una Srl commerciale con due soci lavoratori iscritti alla gestione commercianti, partecipanti al capitale in misura paritaria. Nel 2025 la società realizza un utile di € 100.000 dopo le imposte e l'assemblea delibera di accantonarlo integralmente a riserva straordinaria per finanziare nuovi investimenti. In assenza di opzione per la trasparenza fiscale, l'utile non viene imputato ai due soci ai fini Irpef e non viene erogato come dividendo: secondo il principio espresso dalla Cassazione, questo utile accantonato non può costituire imponibile contributivo IVS dei soci per il solo fatto che essi lavorano nella società, che restano comunque tenuti ai contributi dovuti sui redditi personali rilevanti ai fini della gestione e, in ogni caso, alla contribuzione minimale se iscritti. Se in un esercizio successivo la società delibera la distribuzione dell'utile, il trattamento previdenziale dovrà essere rivalutato alla luce dell'effettiva percezione e della corretta qualificazione fiscale del reddito.

■ COME MUOVERSI SULLE POSIZIONI GIÀ DEFINITE

Le ordinanze possono assumere rilievo immediato nei contenziosi pendenti relativi ad avvisi di addebito o richieste dell'Inps basati sull'assoggettamento a contribuzione di utili non distribuiti da Srl non trasparenti. Per le posizioni già definite, o per i contributi versati spontaneamente, la verifica va condotta con maggiore cautela: occorre ricostruire il periodo d'imposta e contributivo interessato, il titolo del versamento, l'eventuale presenza di atti divenuti definitivi, i termini di prescrizione e decadenza applicabili, la possibilità e le modalità di un'istanza di rimborso, e la documentazione societaria e fiscale idonea a dimostrare la mancata distribuzione e la mancata imputazione per trasparenza. Non è prudente procedere automaticamente a rettifiche o richieste di restituzione: la posizione va ricostruita caso per caso, soprattutto quando coesistano compensi da amministratore, redditi di lavoro dipendente, redditi d'impresa individuale, partecipazioni in più società o opzioni fiscali particolari.



STUDIO PIZZANO **STUDIO SABATINO PIZZANO**

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (17/09/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO